

BGE 150 IV 169

Bundesgericht (BGE), 2024-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_150 IV 169](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_150_IV_169)

FR: ATF 150 IV 169

IT: DTF 150 IV 169

Regeste

Regeste Art. 146 StGB; Covid-19-SBüV; Covid-19-SBüG; Betrug mit "Covid-19-Krediten". Beschreibung der "Covid-19-Kredite (Plus)" (E. 3). Betrug mit "Covid-19-Krediten", mit Bezug auf die Tatbestandsmerkmale der arglistigen Täuschung (E. 5.1) und des Schadens (E. 5.2).

Volltext

Urteilkopf 150 IV 169 14. Estratto della sentenza della I Corte di diritto penale nella causa Ministero pubblico del Cantone Ticino contro A. e B. (ricorso in materia penale) 6B_271/2022 dell'11 marzo 2024 Regeste Art. 146 StGB ; Covid-19-SBüV; Covid-19-SBüG; Betrug mit "Covid-19-Krediten". Beschreibung der "Covid-19-Kredite (Plus)" (E. 3). Betrug mit "Covid-19-Krediten", mit Bezug auf die Tatbestandsmerkmale der arglistigen Täuschung (E. 5.1) und des Schadens (E. 5.2). Sachverhalt ab Seite 170 BGE 150 IV 169 S. 170 A. A.a B., cittadino italiano classe 1975, è giunto in Svizzera nel giugno 2016, alla asserita ricerca di migliori condizioni pensionistiche e di un minore carico fiscale, ed è titolare di un permesso B. Nel contesto del rilascio del permesso di soggiorno, egli ha fornito alle autorità competenti un contratto di lavoro e un contratto di locazione fittizi. Di professione chirurgo orale, in Svizzera non ha mai avuto un proprio studio, ma ha funto solamente da consulente nell'ambito di una collaborazione, durata pochi mesi, con un unico studio dentistico. Anche dopo il suo arrivo in Svizzera, egli ha continuato a dispensare consulenze in Italia, ove si recava almeno tre volte a settimana. A., cittadino italiano classe 1961, è giunto in Svizzera nell'agosto 2016 dopo aver conosciuto la sua attuale compagna, è titolare di un permesso B ed è imprenditore nei settori più disparati. In relazione a una delle società da lui costituite, è stato condannato in Italia per associazione a delinquere e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti. B. e A. si sono conosciuti alla fine del 2019. Il loro rapporto di amicizia è sfociato in una collaborazione professionale, mediante la condivisione di affari/progetti di investimento. A.b Il 26 marzo 2020 A. ha inoltrato alla banca C. SA per conto della società D. SA, di cui era azionista e a quel momento anche amministratore unico, il modulo di richiesta per un "credito COVID-19" in ragione di fr. 500'000.-, indicando una cifra d'affari fittizia di fr. 5'900'000.-, laddove gli accrediti in favore della società nel 2019 ammontavano unicamente a complessivi fr. 936'078.74. La richiesta è stata accolta e l'importo è stato messo a disposizione della società. A.c Il 22 aprile 2020 B. ha firmato, in nome e per conto della propria ditta individuale, e inoltrato alla banca C. SA un formulario di richiesta per un "credito COVID-19" in ragione di 80'000.-, indicando una cifra d'affari fittizia di fr. 1'050'000.-. Su domanda della banca ha allegato un bilancio e un conto economico con dati inventariali relativi all'anno 2019, da cui risultavano ricavi d'esercizio per fr. 1'051'680.- e un utile di fr. 215'543.49; in quell'anno però gli accrediti in favore della ditta totalizzavano euro 403'890.74 e fr. 1'000.-. La banca ha concesso il credito

e accreditato il relativo importo sulla relazione bancaria intestata a B. BGE 150 IV 169 S. 171 A.d Nel mese di aprile 2020 B. ha acquistato dal suo fiduciario la società E. SA, priva di qualsiasi attività. Il 27 aprile 2020 ha assunto la carica di amministratore unico e il 10 giugno 2020 ha acceso un conto a nome della società presso la banca F. SA. Dopo aver compilato, unitamente a A., un formulario di richiesta per un "credito COVID-19" di fr. 500'000.- in nome e per conto della società, inserendo una cifra d'affari inventata di fr. 5'780'000.-, il 16 giugno 2020 B. ha inoltrato il formulario alla banca. Su richiesta di quest'ultima, ha allegato un bilancio e un conto economico relativi all'anno 2019, creati ad arte da A. attraverso un programma informatico, da cui risultavano ricavi d'esercizio per fr. 5'782'159.72 e un utile di fr. 91'486.12. Nel 2019 E. SA era però una società dormiente, mentre nel 2018 aveva registrato ricavi per soli fr. 10'811.71 e una perdita di fr. 39'614.62. Sulla base della documentazione fornita, la banca ha concesso il credito e accreditato il relativo importo sulla relazione bancaria intestata alla società e sulla quale B. aveva un diritto di firma. Per giustificare i trasferimenti a debito del conto intestato a E. SA, A., in accordo con B., ha creato una serie di fatture false, tra cui una datata 7 maggio 2020, emessa da B., relativa a prestazioni di "chirurgia e implantoprotesi" per un totale di fr. 108'000.- (apparentemente) a carico di A. A.e Su indicazione di B. e A., il 28 luglio 2020 G., in nome e per conto della società H. SA, di cui era amministratore unico, ha firmato e inoltrato alla banca C. SA un formulario di richiesta per un "credito COVID-19" in ragione di fr. 480'000.-, in cui veniva indicata una cifra d'affari fittizia di fr. 5'350'000.-. Su domanda dell'istituto bancario, al modulo erano allegati un bilancio e un conto economico relativi agli anni 2019 e 2018, in cui figuravano, contrariamente al vero, ricavi per fr. 5'357'825.- e un utile di fr. 69'395.09 per l'anno 2019, nonché ricavi per fr. 2'417'041.92 e un utile di fr. 20'891.98 per l'anno 2018. In realtà, per l'anno 2018 i ricavi ammontavano a fr. -13'200.- e si registrava una perdita di fr. 2'626.30, e il bilancio provvisorio 2019 mostrava una perdita di fr. 19'958.76. Sulla base della documentazione fornita, la banca ha concesso il credito e ha accreditato il relativo importo sulla relazione bancaria intestata alla società. B. Con sentenza del 16 giugno 2021, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto B. e A. correi di ripetuta truffa e di ripetuta falsità in documenti in relazione ai "crediti COVID-19" per la ditta individuale di B., per le società E. SA e H. SA, e in relazione alla BGE 150 IV 169 S. 172 fattura fittizia del 7 maggio 2020. Ha dichiarato A., singolarmente, autore colpevole di truffa e di ripetuta falsità in documenti in relazione ai "crediti COVID-19" per la società D. SA e in relazione al "formulario K" per la determinazione del detentore del controllo della società H. SA, mentre ha prosciolto B. dalle imputazioni di tentato inganno nei confronti delle autorità e di contravvenzione alla legge sanitaria cantonale. La Corte delle assise criminali ha condannato B. alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi, nonché al pagamento di un risarcimento equivalente di fr. 67'831.18, e ha pronunciato la sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni. Ha condannato A. alla pena detentiva di 4 anni, nonché al pagamento di un risarcimento equivalente di fr. 957.20, e ha pronunciato la sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 8 anni. La Corte delle assise criminali ha infine ordinato la confisca e l'assegnazione all'accusatrice privata I. delle somme di denaro sotto sequestro (segnatamente fr. 67'831.18 e fr. 957.20) e ha condannato A. a versare all'accusatrice privata fr. 491'866.12 oltre interessi e A. e B., in solido, a versare all'accusatrice privata fr. 976'798.80 oltre interessi. C. Il 21 dicembre 2021 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha accolto parzialmente gli appelli di B. e di A. e l'appello incidentale del Ministero pubblico. Ha prosciolto B. e A. dall'imputazione di truffa in relazione ai "crediti COVID-19" per la ditta individuale di B. e

per la società E. SA nonché dall'imputazione di falsità in documenti in relazione alla fattura del 7 maggio 2020 e ha riconosciuto B. autore colpevole di tentato inganno nei confronti delle autorità giusta l' art. 118 cpv. 1 LStrI (RS 142.20). Ha invece confermato le altre condanne pronunciate in prima istanza. La CARP ha inflitto a B. la pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, sospesa condizionalmente in ragione di 15 mesi per un periodo di prova di 2 anni, ma ha rinunciato a pronunciare la sua espulsione dal territorio svizzero, e ha condannato A. alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, confermando la sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 8 anni. La CARP ha altresì confermato i risarcimenti equivalenti e i sequestri conservativi pronunciati in primo grado. Ha inoltre condannato A. al pagamento a favore dell'accusatrice privata di fr. 491'866.12 oltre interessi, e A. e B., in solido, al pagamento sempre a favore dell'accusatrice privata di complessivi fr. 776'798.80 oltre interessi. D. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale. Postula, a titolo principale, che BGE 150 IV 169 S. 173 A. e B. siano riconosciuti autori colpevoli di truffa anche in relazione ai "crediti COVID-19" per la ditta individuale di B. e per la società E. SA, nonché di falsità in documenti in relazione alla fattura del 7 maggio 2020, che siano condannati alla pena detentiva rispettivamente di 5 anni e di 4 anni e che sia pronunciata l'espulsione di B. per la durata di 8 anni. Subordinatamente chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CARP per nuovo giudizio. Invitati a esprimersi, B. chiede che il ricorso sia respinto, per quanto ammissibile, e A. postula che sia dichiarato inammissibile, subordinatamente che sia respinto, e domanda di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. La CARP è rimasta silente. Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso e rinviato la causa alla Corte di appello e di revisione penale per nuovo giudizio.

Erwägungen Dai considerandi: 3. Questo procedimento concerne l'ottenimento di "crediti COVID-19". Preliminarmente, benché già esposti dalla CARP, appare opportuno illustrare anche in questa sede la situazione e il quadro legale in cui si inseriscono i fatti oggetto di ricorso.

3.1 Considerata la rapida diffusione del coronavirus (epidemia da SARS-CoV-2), il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha proclamato la "situazione straordinaria" ai sensi dell'art. 7 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101) e ha adottato una serie di provvedimenti a tutela della popolazione, tra cui la chiusura di strutture accessibili al pubblico (v. art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus [ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24] nella versione in vigore dal 17 marzo 2020 [RU 2020 783]; v. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 16 marzo 2020, www.admin.ch sotto documentazione/comunicati stampa/comunicati stampa del Consiglio federale). Per arginare le conseguenze economiche connesse alla propagazione del coronavirus, in particolare per ovviare ai problemi di liquidità consecutivi alle chiusure e al repentino calo della domanda, il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha annunciato, tra l'altro, un BGE 150 IV 169 S. 174 imminente programma di aiuti mediante crediti transitori con fideiussioni della portata di 20 miliardi di franchi (comunicato stampa del Consiglio federale del 20 marzo 2020). A distanza di pochi giorni, dopo l'approvazione di un credito d'impegno da parte della Delegazione delle finanze delle Camere federali (comunicato stampa del Consiglio federale del 25 marzo 2020), il Consiglio federale ha licenziato l'ordinanza (di necessità) del 25 marzo 2020 concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus (ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, OFis-COVID-19; RS 951.261), entrata in vigore il giorno seguente, ossia il 26 marzo 2020 (v. art. 25 cpv. 1 OFis-COVID-19). Con questa normativa si offriva ai

lavoratori indipendenti e alle piccole e medie imprese (PMI) un accesso semplice, rapido e senza formalità burocratiche a crediti bancari e quindi alla necessaria liquidità per far fronte ai loro costi fissi per i mesi a venire (v. Amministrazione federale delle finanze [AFF], Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, Spiegazioni, 14 aprile 2020, pag. 2, <https://covid19.easygov.swiss> sotto Crediti Covid 19/base giuridica [consultato il 24 novembre 2023] [in seguito: AFF, Spiegazioni]; Messaggio del 18 settembre 2020 relativo alla legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus, FF 2020 7428 e 7432 n. 1.1). Il sistema posto in essere si avvaleva dello strumento già esistente e di provata efficacia delle fideiussioni solidali concesse dalle quattro organizzazioni, riconosciute dalla Confederazione (v. art. 1 cpv. 2 OFis-COVID-19), a garanzia di mutui accordati alle PMI (AFF, Spiegazioni, op. cit., pag. 2; FF 2020 7432 seg. n. 1.2).

3.2 3.2.1 Potevano partecipare al programma di sostegno disciplinato dall'OFis-COVID-19, e quindi ottenere rapidamente un credito bancario garantito da fideiussione solidale, le imprese individuali, le società di persone o le persone giuridiche con sede in Svizzera, a condizione di essere state costituite prima del 1° marzo 2020; di non avere, al momento della presentazione della richiesta, delle procedure pendenti di fallimento, concordatarie o di liquidazione; di subire un notevole pregiudizio economico in seguito alla pandemia di COVID-19; e di non avere già ricevuto, al momento della presentazione della richiesta, garanzie di liquidità in virtù delle disposizioni previste dal diritto d'urgenza nell'ambito dello sport o della cultura (v. art. 3 cpv. 1 OFis-COVID-19). Essendo concepito quale sostegno alle PMI, erano escluse dal programma di crediti garantiti BGE 150 IV 169 S. 175 da fideiussioni solidali le imprese la cui cifra d'affari nel 2019 aveva superato i 500 milioni di franchi (art. 6 cpv. 2 lett. a OFis-COVID-19; AFF, Spiegazioni, op. cit., pag. 9, ad art. 6 OFis-COVID-19).

3.2.2 L'importo del credito garantito da fideiussione poteva ammontare al massimo al 10 % della cifra d'affari realizzata dal richiedente nel 2019 (art. 7 OFis-COVID-19) e non poteva superare i 20 milioni di franchi (art. 4 cpv. 1 OFis-COVID-19), salvo casi eccezionali e previa approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (art. 4 cpv. 2 OFis-COVID-19). L'entità della garanzia variava in funzione dell'ammontare del credito. I crediti bancari fino a fr. 500'000.- al massimo ("crediti COVID-19") erano interamente garantiti mediante fideiussione solidale (art. 3 cpv. 1 OFis-COVID-19), mentre per quelli di somme superiori ("crediti COVID-19 Plus") la garanzia era limitata all'85 % del nuovo importo di credito (art. 4 cpv. 5 OFis-COVID-19). La fideiussione non comportava alcun costo per i beneficiari né a titolo di emolumenti per l'esame della richiesta né a titolo di premi di rischio (v. AFF, Spiegazioni, op. cit., pag. 12, ad art. 8 OFis-COVID-19; FF 2020 7469 n. 5.5 ad art. 14 LFiS-COVID-19).

3.2.3 La fideiussione solidale secondo l'OFis-COVID-19 serviva esclusivamente alla garanzia di crediti bancari per le esigenze di liquidità correnti del richiedente (art. 6 cpv. 1 OFis-COVID-19) derivanti dall'epidemia di coronavirus (v. art. 2 cpv. 1 della legge federale del 18 dicembre 2020 concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus [legge sulle fideiussioni solidali COVID-19, LFiS-COVID-19; RS 951.26]). Il credito ottenuto poteva essere utilizzato unicamente per coprire il fabbisogno finanziario connesso all'attività operativa del richiedente, in altre parole per sopperire alla mancanza di liquidità consecutiva al calo dei ricavi in seguito alla crisi innescata dal coronavirus e per scongiurare l'insolvenza (CHRIST/KELLER/SIMIC, Hilfsmassnahmen für Unternehmen, in COVID-19, Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, 2020, pagg. 539 segg. n. 30 segg.; BRECHBÜHL/CHENAUX/

LENGAUER/NÖSBERGER, Covid-19-Kredite - Rechtsgrundlagen und Praxis der Missbrauchsbekämpfung, Eine Standortbestimmung, Jusletter 5 ottobre 2020 n. 20). L'art. 6 cpv. 3 OFis-COVID-19 escludeva pertanto espressamente, per la durata della fideiussione solidale, una serie di operazioni finanziarie e commerciali. Nel complesso, tale norma mirava a evitare il deflusso di liquidità e, BGE 150 IV 169 S. 176 segnatamente, a impedire che i crediti ricevuti in virtù dell'OFis-COVID-19 fossero impiegati, direttamente o indirettamente, per scopi diversi da quello previsto, ossia il mantenimento della continuità operativa dell'attività economica (AFF, Spiegazioni, op. cit., pag. 10, ad art. 6 OFis-COVID-19). Costituiva altresì una sorta di incentivo a un sollecito ammortamento del credito nella prospettiva di riacquisire una piena libertà imprenditoriale (v. FF 2020 7452 seg. n. 5.2 ad art. 2 LFiS-COVID-19). 3.2.4 Nell'ottica di rispondere all'urgenza della situazione e di garantire un accesso rapido e privo di formalità burocratiche ai crediti bancari, la concessione di "crediti COVID-19", concepiti come "aiuti immediati" (v. FF 2020 7433 n. 1.2), soggiaceva a una procedura semplificata e standardizzata, imperniata in sostanza su un'autodichiarazione del richiedente il credito (AFF, Spiegazioni, op. cit., pag. 3; DOMINIK RIEDER, Gesellschaftsrechtlicher Blick auf die COVID-19-Kreditverordnung, Jusletter 6 aprile 2020 n. 17). In breve, il richiedente compilava il modulo per l'accordo di "credito COVID-19", disponibile online, di cui all'allegato 2 dell'OFis-COVID-19, e lo inoltrava alla banca (o a PostFinance SA, se già cliente di quest'ultima, v. art. 19 cpv. 2 OFis-COVID-19) che partecipava al programma di aiuti, dopo aver accettato le relative condizioni quadro di cui all'allegato 1 OFis-COVID-19 (v. art. 3 cpv. 2 OFis-COVID-19). Se le condizioni per ottenere un "credito COVID-19" erano riunite, la banca trasmetteva l'accordo di credito all'organizzazione che concede fideiussioni (v. art. 11 cpv. 1 OFis-COVID-19; AFF, Spiegazioni, op. cit., pag. 4). Il modulo compilato dal richiedente fungeva da richiesta di credito e contemporaneamente, dopo accettazione della banca, da contratto di credito (CHRIST/KELLER/SIMIC, op. cit., n. 18). La trasmissione alla banca dell'accordo di credito sottoscritto dal richiedente aveva inoltre valore di richiesta di fideiussione solidale (art. 11 cpv. 1 OFis-COVID-19; AFF, Spiegazioni, op. cit., pag. 13, ad art. 11 OFis-COVID-19). Con una semplice autocertificazione, il richiedente confermava che le informazioni contenute nel modulo presentato per la richiesta erano complete e veritiere (art. 11 cpv. 2 OFis-COVID-19). L'adempimento delle condizioni per ottenere un "credito COVID-19" non era oggetto di alcuna verifica dettagliata (FF 2020 7442 n. 4.1.3; RIEDER, op. cit., n. 17) da parte della banca, fidandosi essa dell'autodichiarazione del richiedente (CHRIST/KELLER/SIMIC, op. cit., n. 18). Infatti, l'esame della banca si riduceva, in sostanza, al controllo della completezza delle dichiarazioni e BGE 150 IV 169 S. 177 informazioni esatte nell'accordo di credito, alla verifica della firma e del diritto di firma per la valida conclusione di negozi giuridici e al controllo che l'importo del credito richiesto non superasse il 10 % della cifra d'affari autodichiarata realizzata nel 2019 (Segreteria di Stato dell'economia [SECO], Missbrauchsbekämpfung: Prüfkonzept, COVID-19 Solidarbürgschaften, versione 00.08 del 23 giugno 2020, n. 5.2.1 pag. 14, <https://covid19.easygov.swiss> sotto Crediti Covid-19/Altre informazioni [consultato il 24 novembre 2023] [in seguito SECO, Prüfkonzept 00.08]; la stessa, Missbrauchsbekämpfung: Prüfkonzept, COVID-19 Solidarbürgschaften, versione 00.05 del 12 maggio 2020, n. 5.2.1 pag. 14, allegato al comunicato stampa della SECO del 15 maggio 2020, www.seco.admin.ch sotto la SECO/Comunicati stampa [consultato il 24 novembre 2023] [in seguito: SECO, Prüfkonzept 00.05]). Se il modulo era compilato in modo completo e formalmente corretto,

la banca concedeva il credito (CHRIST/KELLER/SIMIC, op. cit., n. 18). Una volta ricevuto l'accordo di credito sottoscritto dal richiedente e inviato all'ufficio centrale designato dalle organizzazioni che concedono fideiussioni, il "credito COVID-19" era considerato automaticamente garantito. Lo stesso valeva se la banca aveva liberato il corrispondente importo del credito al richiedente (art. 3 cpv. 3 OFis-COVID-19; v. pure AFF, Spiegazioni, op. cit., pag. 4). Anche i "crediti COVID-19 Plus" soggiacevano a una procedura agevolata, in cui però le banche, oltre a verificare la completezza delle dichiarazioni e informazioni esatte nell'accordo di credito, eseguivano un esame del credito secondo la prassi del settore (art. 4 cpv. 1 lett. b OFis-COVID-19), ossia un esame della solvibilità del richiedente (affidabilità e capacità creditizie) nonché una valutazione di eventuali garanzie (SECO, Prüfkonzept 00.08, op. cit., n. 5.2.2 pag. 14; la stessa, Prüfkonzept 00.05, op. cit., n. 5.2.2 pag. 14) per la parte del credito non coperta mediante fideiussione (Associazione svizzera dei banchieri[ASB], Linee guida per la gestione dei crediti COVID-19, stato 2 febbraio 2022, pag. 3, www.swissbanking.ch sotto Download/Guide&raccomandazioni [consultato il 24 novembre 2023]). L'erogazione del "credito COVID-19 Plus" avveniva dopo la sottoscrizione del contratto di fideiussione tra la banca e la competente organizzazione che concede fideiussioni (AFF, Spiegazioni, op. cit., pag. 5; FF 2020 7434 n. 1.2 lett. b). Le richieste di credito potevano essere inoltrate dal 26 marzo 2020 sino al 31 luglio 2020 (art. 11 cpv. 1 OFis-COVID-19). BGE 150 IV 169 S. 178 3.2.5 Nell'arco di appena una settimana dall'entrata in vigore dell'OFis-COVID-19, sono stati conclusi 76'034 accordi di credito per un volume complessivo di oltre 14 miliardi di franchi. A causa della forte domanda, sintomatica di una reale esigenza di liquidità delle PMI, il 3 aprile 2020 il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di aumentare il credito d'impegno, e quindi il volume massimo delle fideiussioni, dagli iniziali 20 miliardi a 40 miliardi di franchi (comunicato stampa del Consiglio federale del 3 aprile 2020). Il 7 aprile 2020 la Delegazione delle finanze delle Camere federali ha approvato una prima tranche di 10 miliardi di franchi del credito aggiuntivo, ritenuta urgente, concedendo un anticipo (comunicato stampa della Delegazione delle finanze dell'8 aprile 2020, www.parlament.ch sotto organi/delegazioni/delegazione delle finanze/comunicati stampa [consultato il 24 novembre 2023]). In totale risultano essere stati concessi 137'870 "crediti COVID-19 (Plus)" per un volume complessivo che sfiora i 17 miliardi di franchi (v. <https://covid19.easygov.swiss> sotto Crediti Covid-19/panoramica dei crediti transitori Covid-19 [consultato il 24 novembre 2023]).

3.3 In quanto fondata sul diritto di necessità (v. art. 185 cpv. 3 Cost., art. 7d cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA; RS 172.010]), la validità dell'OFis-COVID-19 era contenuta nel tempo. Inizialmente limitata a 6 mesi dalla sua entrata in vigore (art. 25 cpv. 2 OFis-COVID-19), la sua validità è stata successivamente prorogata sino all'entrata in vigore di una legge che la sostituisse (art. 25 cpv. 3 OFis-COVID-19, art. 7d cpv. 2 n. 1 LOGA) per evitare lacune normative o un vuoto giuridico (FF 2020 7449 n. 4.4). Il 19 dicembre 2020 è entrata in vigore la LFiS-COVID-19 che traspone, con alcune variazioni, l'OFis-COVID-19 in una legge ordinaria (urgente, v. art. 31 cpv. 1 LFiS-COVID-19) (FF 2020 7428). La fase di richiesta e di concessione dei "crediti COVID-19 (Plus)" essendosi conclusa il 31 luglio 2020 (art. 11 cpv. 1 OFis-COVID-19), la LFiS-COVID-19 non riprende le disposizioni dell'ordinanza sui presupposti per la concessione di crediti garantiti, sul loro calcolo e sulle modalità di presentazione delle relative richieste. Al riguardo le pertinenti norme dell'OFis-COVID-19 conservano dunque la loro rilevanza (FF 2020 7439 n. 4.1.1).

3.4 La concessione di crediti

transitori sulla (sola) scorta di un'autodichiarazione del richiedente comportava un potenziale di abusi. BGE 150 IV 169 S. 179 L'art. 23 OFis-COVID-19 puniva con la multa sino a fr. 100'000.- chiunque ottenesse un credito secondo l'OFis-COVID-19 fornendo intenzionalmente informazioni false oppure utilizzasse il credito in deroga all'art. 6 cpv. 3 OFis-COVID-19, sempre che non si trattasse di un reato più grave secondo il CP. Questa disposizione penale è stata ripresa nell' art. 25 cpv. 1 LFiS-COVID-19 , con alcune modifiche che concernono solo la sistematica del diritto (FF 2020 7476 ad art. 25 LFiS-COVID 19), in particolare il riferimento all'art. 6 cpv. 3 OFis-COVID-19 è stato sostituito da quello all' art. 2 cpv. 2-4 LFiS-COVID-19 . La disposizione penale costituisce una contravvenzione (art. 103 CP). Contrariamente all'art. 23 OFis-COVID-19, silente in merito, l' art. 25 cpv. 2 LFiS-COVID-19 fissa a 7 anni il termine di prescrizione dell'azione penale, derogando alla regola generale dell' art. 109 CP . Il termine di prescrizione di 7 anni è applicabile anche alle infrazioni all'OFis-COVID-19, purché la relativa azione penale non sia già estinta da prescrizione all'entrata in vigore della LFiS-COVID-19 (art. 25 cpv. 2 seconda frase LFiS-COVID-19). La contravvenzione di cui all'art. 23 OFis-COVID-19, rispettivamente all' art. 25 cpv. 1 LFiS-COVID-19 è una fattispecie residuale (BRECHBÜHL/CHENAUX/LENGAUER/NÖSBERGER, op. cit., n. 59), essendo sussidiaria rispetto ai reati più gravi previsti dal CP (MICHELI/SPAHNI, *Irrégularités dans les crédits COVID-19*, PJA 2023 pag. 474; FRANÇOIS MICHELI, in *Corona-Kredite für KMU*, 2021, n. 51 ad art. 25 LFiS-COVID-19 ; JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL/JUG-HÖHENER, *Die Profiteure der Krise*, Jusletter 3 agosto 2020 n. 53; WOHLERS/HENEGHAN/PETERS, *Strafrecht in Zeiten der Pandemie*, 2021, pag. 18). 4. Secondo il ricorrente, l'agire degli oppositori in relazione all'ottenimento di "crediti COVID-19" per la ditta individuale di B. e per la società E. SA adempirebbe gli estremi della truffa. La questione di sapere se l'ottenimento illecito di "crediti COVID-19" realizzi i presupposti della truffa è oggetto di controversie dottrinali. Se per taluni autori, in linea di massima, esso può configurare il reato di cui all' art. 146 CP (MÄRKLI/GUT, *Missbrauch von Krediten nach COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung*, AJP 2020 pag. 728; JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL/JUG-HÖHENER, op. cit., n. 12 segg.; BRECHBÜHL/CHENAUX/LENGAUER/NÖSBERGER, op. cit., n. 63; MICHELI/SPAHNI, op. cit., pagg. 473 seg.; MICHELI, op. cit., n. 66 segg. ad art. 25 LFiS-COVID-19 ; ZRYD/SMADJA, *Abus aux crédits Covid-19: BGE 150 IV 169 S. 180 aspects pénaux et pratiques*, Plaidoyer 2021 pagg. 21 seg.), per altri invece una condanna per truffa sarebbe esclusa, in assenza di un inganno astuto (SMADJA/MICHOD, *La répression des fraudes aux crédits COVID*, Plaidoyer 2023 pagg. 21 segg. con riferimento unicamente alle false informazioni relative alla cifra d'affari) e di un danno (WOHLERS/HENEGHAN/PETERS, op. cit., pagg. 20 segg. e 24 segg.). 5. Giusta l' art. 146 cpv. 1 CP , si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone un inganno astuto, un errore della vittima, un atto pregiudizievole agli interessi patrimoniali suoi o altrui, un danno (DTF 122 IV 246 consid. 3a), nonché un nesso causale tra l'inganno astuto e l'atto di disposizione patrimoniale (DTF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Sotto il profilo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente e allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 122 IV 246 consid. 3a). La giurisprudenza ha inoltre precisato che deve sussistere un'identità materiale tra l'indebito profitto e il pregiudizio patrimoniale, in

altre parole il danno costituito dal pregiudizio patrimoniale deve corrispondere all'indebito profitto costituito dal vantaggio patrimoniale (DTF 134 IV 210 consid. 5.3). 5.1 L'inganno consiste in qualsiasi comportamento volto a suscitare in una persona una rappresentazione dei fatti diversa dalla realtà (DTF 147 IV 73 consid. 3.1). L'inganno dev'essere astuto. Secondo una consolidata giurisprudenza, vi è astuzia non solo quando l'autore si avvale di un edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messinscena (su tali nozioni v. DTF 147 IV 73 consid. 3.2; DTF 135 IV 76 consid. 5.2), ma anche laddove si limiti semplicemente a fornire delle false informazioni, la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile, oppure se egli dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farla in virtù di un particolare rapporto di fiducia (DTF 147 IV 73 consid. 3.2). 5.1.1 La truffa è un reato relazionale (Beziehungsdelikt) in cui l'autore influenza la rappresentazione dei fatti della persona ingannata e la induce così a danneggiare sé stessa o altri, disponendo del patrimonio proprio o altrui in favore dell'autore o di terzi. Con il suo BGE 150 IV 169 S. 181 atto di disposizione la persona ingannata contribuisce alla realizzazione del reato. Per questa ragione, oltre all'agire dell'autore, è esaminata la responsabilità della persona ingannata, segnatamente le sue possibilità di tutelarsi evitando l'errore (DTF 135 IV 76 consid. 5.2). Per determinare se l'autore ha agito con astuzia e se la vittima ha ommesso di adottare le più elementari misure di prudenza, non ci si deve domandare come avrebbe reagito all'inganno una persona ragionevole ed esperta, bensì occorre prendere in considerazione la situazione concreta della vittima, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 143 IV 302 consid. 1.3; DTF 142 IV 153 consid. 2.2.2; DTF 135 IV 76 consid. 5.2; DTF 128 IV 18 consid. 3a). 5.1.2 Riservata l'esistenza di un rapporto di fiducia (v. supra consid. 5.1), il Tribunale federale ha da sempre negato l'astuzia in presenza di una semplice falsa informazione, di cui è possibile verificare l'esattezza senza particolari sforzi (DTF 122 IV 197 consid. 3d; 72 IV 12 , DTF 120 IV 126 consid. 1). Chi avrebbe potuto tutelarsi con un minimo di attenzione, rispettivamente evitare l'errore con un minimo di ragionevole precauzione, non è protetto dall' art. 146 CP (DTF 147 IV 73 consid. 3.2; DTF 128 IV 18 consid. 3a; DTF 126 IV 165 consid. 2a; DTF 122 IV 246 consid. 3a; DTF 120 IV 122 consid. 6a/bb, DTF 120 IV 186 consid. 1a; DTF 119 IV 28 consid. 3a). L'elemento costitutivo dell'astuzia pone in rilievo la corresponsabilità della vittima dell'inganno, che deve dimostrare un minimo di prudenza (DTF 126 IV 165 consid. 2a). Trattasi di una misura di prevenzione del crimine. Ciò non deve tuttavia essere richiamato per negare troppo facilmente il carattere astuto dell'inganno (DTF 128 IV 18 consid. 3a). La realizzazione della truffa non presuppone che la vittima abbia dato prova della massima diligenza e adottato tutte le possibili misure di prudenza. Non si tratta quindi di sapere se la vittima abbia fatto tutto ciò che poteva per evitare di essere ingannata. In ogni caso, di regola è possibile, al momento della conclusione di un contratto, presupporre un minimo di onestà del contraente, che non dev'essere trattato per principio con diffidenza. L'astuzia va negata solo ove la vittima sia corresponsabile del danno per non aver osservato le misure più elementari che si imponevano. Di conseguenza, la tutela penale non decade in presenza di una qualsiasi negligenza della vittima, ma solo di una leggerezza tale da relegare in secondo piano il comportamento truffaldino dell'autore (DTF 147 IV 73 consid. 3.2 con rinvii). Solo eccezionalmente pertanto la corresponsabilità della vittima esclude la punibilità penale del truffatore (DTF 143 IV 302 consid. 1.4.1). BGE 150 IV 169 S. 182 Il livello di attenzione esigibile e la conseguente possibilità di evitare l'inganno dipendono dal caso concreto (DTF 143 IV 302 consid. 1.4.1). In quest'ambito risultano decisivi la situazione e il bisogno di tutela della persona interessata (

DTF 142 IV 153 consid. 2.2.2). In linea di principio, considerate la competenza e le conoscenze specifiche dei loro organi e collaboratori, le banche sono tenute a dar prova di una vigilanza accresciuta. Ciò non significa tuttavia che le esigenze nei loro confronti siano a tal punto elevate da imporre loro l'adozione di tutte le misure di prudenza possibili. Ove dunque l'inganno sia diretto contro una banca, il suo carattere astuto può essere escluso solo se, alla luce delle circostanze del singolo caso, l'istituto bancario abbia agito con leggerezza, per esempio accordando fedefacenza a un documento grossolanamente falsificato (sentenza 6B_244/2023 del 25 agosto 2023 consid. 4.1 e rinvii). Esigere dalle banche un livello di prudenza maggiore le renderebbe delle vittime più interessanti per i potenziali truffatori, a causa delle maggiori probabilità di impunità conseguente alla corresponsabilità delle banche (sentenza 6B_219/2021 del 19 aprile 2023 consid. 4.2, non pubblicato in DTF 149 IV 248).

5.1.3 Chiunque cerchi di ottenere qualcosa fornendo delle false informazioni spera che non siano effettuati controlli, benché possibili. Ciò tuttavia non è sufficiente per riconoscere il carattere astuto dell'inganno. Se così fosse, infatti, tale elemento costitutivo del reato non permetterebbe più di circoscrivere gli inganni punibili giusta l' art. 146 CP . La previsione dell'autore in merito all'assenza di verifiche può configurare l'astuzia unicamente ove, risultando da un particolare rapporto di fiducia o poggiando su una regolamentazione o un'assicurazione chiare, non costituisca una semplice aspettativa conseguente a determinate osservazioni, bensì una certezza (DTF 116 IV 218 consid. 3b; DTF 108 Ib 296 consid. 7a; DTF 107 IV 169 consid. 2c; v. pure sentenze 6S.90/2005 del 22 luglio 2005 consid. 2.4; 6S.740/1993 dell'11 febbraio 1994 consid. 2a; 6S.39/1990 del 29 marzo 1990 consid. 3b). Secondo la giurisprudenza, tuttavia, non sussiste di regola un inganno astuto nel caso in cui una banca conceda piccoli crediti sulla sola scorta delle informazioni fornite dai richiedenti il credito, senza esigere documenti giustificativi o procedere a verifiche di sorta, nell'ottica di non ostacolare l'acquisizione di clienti. In tale costellazione, infatti, difetta un rapporto di fiducia, di modo che, in linea di principio, false informazioni, che possono essere verificate, non BGE 150 IV 169 S. 183 assurgono a inganno astuto, anche se la prassi della banca è nota al potenziale mutuatario, che pertanto presume l'assenza di qualsiasi verifica delle sue informazioni (DTF 107 IV 169 consid. 2c, recentemente ribadita dalla sentenza 6B_383/2019 dell'8 novembre 2019 consid. 6.5.4, non pubblicato in DTF 145 IV 470). Il Tribunale federale ha nondimeno rilevato che l'astuzia può essere data anche in presenza di semplici false informazioni, laddove nel settore considerato non è consuetudine procedere a delle verifiche approfondite, perché ad esempio appaiono sproporzionate e le circostanze concrete del singolo caso non suggeriscono né impongono particolari precauzioni. In tali circostanze, adottando un'interpretazione più restrittiva dell'astuzia, non sarebbe tutelata una condotta socialmente adeguata degli affari e quindi il corso ordinario delle operazioni correnti. Dev'essere possibile contenere l'onere delle verifiche entro limiti ragionevoli sotto il profilo commerciale, precisato tuttavia che il reato di truffa non protegge la vittima da tutti i rischi assunti per ottimizzare i costi connessi alla sua attività (DTF 143 IV 302 consid. 1.3.3; DTF 142 IV 153 consid. 2.2.2).

5.1.4 Come visto (v. supra consid. 3.2.1-3.2.4), i "crediti COVID-19" venivano erogati sulla sola scorta delle informazioni fornite dal richiedente in merito all'adempimento delle condizioni per beneficiare degli aiuti transitori disposti dal Governo, rispettivamente alla cifra d'affari realizzata. Non era prescritta né prevista una loro verifica da parte della banca, chiamata unicamente a effettuare un esame della completezza formale della richiesta di credito. Si trattava in sostanza di un mutuo sulla parola (EDY SALMINA, Le disposizioni penali previste dall'Ordinanza federale sulle fidejussioni solidali Covid-19, Novità fiscali, edizione

speciale Coronavirus, 4/2020, pag. 106), concesso sulla base di un'autocertificazione del richiedente, tenuto a confermare che le informazioni contenute nel modulo presentato per la richiesta di credito erano complete e veritiere (art. 11 cpv. 2 OFis-COVID-19; v. penultimo riquadro del § 4 del modulo di cui all'allegato 2 OFis-COVID-19; v. per un precedente di mutuo sulla parola DTF 72 IV 121). Compilando e sottoscrivendo il modulo, il richiedente/mutuatario confermava di prendere "nota che fornendo informazioni false o incomplete" si sarebbe reso "perseguibile penalmente" (v. ultimo riquadro del § 4 del modulo di cui all'allegato 2 OFis-COVID-19). Esonerava inoltre "fino al completo rimborso dell'importo del credito garantito le cooperative di fideiussione, la Banca, la Banca Nazionale Svizzera come pure i servizi competenti BGE 150 IV 169 S. 184 della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dall'osservanza delle disposizioni sul mantenimento del segreto, e in particolare del segreto bancario, del segreto fiscale e del segreto d'ufficio", e acconsentiva pure "allo scambio di dati" tra le citate entità come pure i loro mandatari. Infine autorizzava anche "la cooperativa di fideiussione competente a richiedere autonomamente presso il mutuatario, autorità, banche, società contabili/fiduciarie/di revisione come pure presso terzi tutte le informazioni e documenti necessari" (allegato 2 OFis-COVID-19). È indubbio che il richiedente il "credito COVID-19", fornendo informazioni inveritiere nell'apposito modulo, tragga in inganno sull'adempimento delle condizioni per la concessione degli aiuti immediati (WOHLERS/HENEGHAN/PETERS, op. cit., pag. 21). È vero che in passato la giurisprudenza ha negato il carattere astuto dell'inganno in caso di concessione di piccoli crediti sulla sola scorta delle (false) informazioni fornite dal richiedente, senza esigere documenti a loro supporto o procedere a verifiche di sorta (v. supra consid. 5.1.3). Tale giurisprudenza non è tuttavia trasponibile ai "crediti COVID-19", che non possono essere paragonati a dei mutui qualsiasi. Erano concepiti come "aiuti immediati" alle PMI, disciplinati da una normativa specifica, subordinati a precise condizioni ed erogati sulla base di un'autodichiarazione (v. supra consid. 3). Considerate le particolarità della situazione di allora e del meccanismo posto in essere per farvi fronte, nell'ambito dei "crediti COVID-19" anche semplici false informazioni configurano un inganno astuto, a prescindere dall'eventuale esistenza di un rapporto di fiducia tra il richiedente e la banca erogatrice del credito (negato da WOHLERS/HENEGHAN/PETERS, op. cit., pag. 22, ma ammesso da MÄRKLI/GUT, op. cit., pag. 728, laddove quantomeno esista già una relazione commerciale). Benché di regola il richiedente si limiti a fornire false informazioni, una loro verifica, come visto, non solo non era prevista (v. supra consid. 3.2.4), ma non era neppure ragionevolmente esigibile e a tratti neanche davvero possibile. Si pensi in quest'ultimo caso alla condizione del notevole danno economico riconducibile alla pandemia (v. art. 3 cpv. 1 lett. c OFis-COVID-19; SMADJA/MICHOD, op. cit., pag. 21). Se la verifica dell'adempimento delle ulteriori condizioni poste dall'art. 3 cpv. 1 unitamente all'art. 7 cpv. 1 OFis-COVID-19 era teoricamente possibile, essa non era invece ragionevolmente esigibile, salvo compromettere lo scopo perseguito dai "crediti COVID-19" concepiti quale "aiuto immediato" (v. supra consid. 3.2.4; BGE 150 IV 169 S. 185 v. SALMINA, op. cit., pag. 106; WOHLERS/HENEGHAN/PETERS, op. cit., pag. 23). Invano, per sostenere che nulla esonerava le banche dall'effettuare le necessarie verifiche, alcuni autori si richiamano al quadro per contrastare gli abusi legati agli aiuti transitori erogati in relazione al COVID-19 approvato dal Consiglio federale (SMADJA/ MICHOD, op. cit., pag. 22). Se è vero che, secondo tale quadro, le banche dovevano seguire le fasi obbligatorie per identificare i clienti secondo la legge sul riciclaggio di denaro (comunicato

stampa del Consiglio federale del 15 maggio 2020), il piano anti-abusi varato dalla SECO sulla base del citato quadro prevedeva l'identificazione solo per i nuovi clienti della banca e limitava le verifiche delle richieste agli aspetti puramente formali (SECO, Prüfkonzept 00.08, op. cit., n. 5.2.1 pag. 14; la stessa, Prüfkonzept 00.05, op. cit., n. 5.2.1 pag. 14). L'assenza di verifiche risultava quindi da regole chiare (ibidem). Non è per opportunismo o per una politica di acquisizione clienti, né in base a considerazioni finanziarie o di redditività (v. GARBARSKI/BORSODI, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n. 52 ad art. 146 CP) che la banca non procedeva al controllo delle informazioni fornite dal richiedente, bensì per procurare quel sostegno rapido e senza ostacoli reso necessario dagli eventi, chiamato anche "aiuto d'urgenza" (AFF, Spiegazioni, op. cit., pagg. 2 e 4). Solo una procedura di erogazione semplificata al massimo e imperniata su un'autodichiarazione poteva garantire alle imprese che lottavano per la loro sopravvivenza di ottenerlo (SECO, Prüfkonzept 00.08, op. cit., n. 2 pag. 4; la stessa, Prüfkonzept 00.05, op. cit., n. 2 pag. 4). Le possibilità di autotutela della vittima dell'inganno erano dunque impraticabili date le circostanze, ciò di cui approfittava il richiedente truffaldino (v. DTF 143 IV 302 consid. 1.3; v. pure SALMINA, op. cit., pag. 107). Peraltro, nella misura in cui, con la sottoscrizione del modulo, esonerava i detentori dei vari segreti dal loro mantenimento e autorizzava lo scambio di dati, il richiedente creava l'impressione di non avere nulla da temere dai successivi controlli.

5.2 5.2.1 Oltre all'inganno astuto e all'errore, il reato di truffa presuppone che la persona ingannata compia un atto di disposizione pregiudizievole al proprio patrimonio o a quello altrui, purché in questo caso ella sia responsabile del patrimonio del danneggiato e abbia su tale patrimonio un potere di disposizione quantomeno di fatto (DTF 133 IV 171 consid. 4.3). Sussiste un danno se, in seguito all'atto di disposizione motivato dall'errore in cui è tratta la persona ingannata, BGE 150 IV 169 S. 186 il valore complessivo del patrimonio del danneggiato si riduce effettivamente (DTF 147 IV 73 consid. 6.1). Il danno può consistere in una diminuzione degli attivi, in un aumento dei passivi, in una mancata diminuzione dei passivi o in un mancato aumento degli attivi, oppure ancora in una messa in pericolo del patrimonio tale da comportare una diminuzione del suo valore economico. Ciò è il caso qualora, nell'ambito dell'allestimento diligente del bilancio, occorra procedere a rettifiche di valore o ad accantonamenti (v. DTF 142 IV 346 consid. 3.2). Un danno temporaneo o provvisorio è sufficiente (sentenza 6B_54/2019 del 3 maggio 2019 consid. 3.4, in SJ 2019 I pag. 361). Secondo la giurisprudenza, il danno può configurarsi come una messa in pericolo del patrimonio laddove il mutuatario inganna il mutuante, tra l'altro, sulla sua capacità di rimborso, ossia sulla sua solvibilità, e quindi sulla sicurezza della pretesa di rimborso, rispettivamente sulla sua volontà di rimborso. Il mutuo concesso si rivela in tal caso meno sicuro di quanto previsto dal mutuante, ciò che comporta una diminuzione del valore del mutuo nel bilancio del mutuante a causa del rischio accresciuto di un mancato rimborso. Il danno si produce al momento della conclusione del contratto di mutuo, essendo il momento in cui un mutuo è concesso a condizioni più favorevoli di quelle che sarebbero state poste senza l'inganno, indipendentemente dall'esistenza di garanzie a copertura del mutuo, giacché la solvibilità del mutuatario condiziona il tasso d'interesse stipulato (sentenza 6B_54/2019, citata, consid. 3.4 con rinvii). Poiché un danno temporaneo o provvisorio è sufficiente, un successivo risarcimento non esclude la truffa; un rimborso del mutuo conforme alle pattuizioni contrattuali non può infatti eliminare la diminuzione del patrimonio occorsa già al momento della conclusione del contratto (sentenza 6B_112/2018 del 4 marzo 2019 consid. 6.2.2).

5.2.2 Concedendo il "credito COVID-19" sulla scorta delle

false informazioni fornite dal richiedente, la banca, ingannata sull'adempimento delle condizioni poste dall'OFis-COVID-19, compie un atto di disposizione patrimoniale (WOHLERS/HENEGHAN/PETERS, op. cit., pag. 24; JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL/JUG-HÖHENER, op. cit., n. 24; MICHELI, op. cit., n. 72 ad art. 25 LFiS-COVID-19). La banca in quanto tale non subisce tuttavia alcun danno. Infatti la sua pretesa di rimborso è interamente garantita dalla fideiussione solidale (art. 3 cpv. 1 e 3 OFis-COVID-19; v. pure FF 2020 7434 n. 1.2 lett. a; WOHLERS/HENEGHAN/PETERS, op. cit., pag. 24; JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL/BGE 150 IV 169 S. 187 JUG-HÖHENER, op. cit., n. 26; CHRIST/KELLER/SIMIC, op. cit., n. 44) e gli interessi del credito concesso sono stabiliti da disposizioni legali a prescindere dalla solvibilità concreta del richiedente (v. art. 13 cpv. 3 lett. a OFis-COVID-19, art. 4 cpv. 1 lett. a LFiS-COVID-19). È piuttosto il fideiussore a poter subire un danno, quantomeno nella forma di una messa in pericolo del patrimonio, essendo garante per il soddisfacimento del debito contratto dal richiedente (v. art. 492 e 496 CO) e rischiando dunque l'escussione della fideiussione solidale. Secondo la giurisprudenza, infatti, la costituzione di garanzie, che rappresentano un rischio e sono suscettibili di giustificare un accantonamento, può essere considerato un danno patrimoniale. La garanzia costituisce un obbligo condizionale che aumenta il passivo sotto il profilo economico (DTF 123 IV 17 consid. 3d), quantomeno temporaneamente. Orbene, nel contesto dei "crediti COVID-19" la fideiussione solidale poteva rappresentare un rischio di tale natura e il Governo aveva del resto chiesto al Parlamento un credito d'impegno al fine di sostenere il programma di aiuti (v. supra consid. 3.1 e 3.2.5; FF 2020 7434 n. 1.2; JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL/ JUG-HÖHENER, op. cit., n. 26; BRECHBÜHL/CHENAUX/LENGAUER/NÖSBERGER, op. cit., n. 74). L'ottenimento illecito di "crediti COVID-19" (Bezugsmisbrauch) rappresenta pertanto una sorta di truffa triangolare (al riguardo v. DTF 133 IV 171 consid. 4.3). In questa costellazione, la persona ingannata è responsabile della sfera patrimoniale del danneggiato e ha su tale patrimonio un potere di disposizione quantomeno di fatto (ibidem). Nell'ambito dei "crediti COVID-19", la richiesta di "credito COVID-19" trasmessa alla banca valeva anche quale richiesta di fideiussione solidale (art. 11 cpv. 1 OFis-COVID-19). Il suo successivo invio da parte della banca all'ufficio centrale designato dalle organizzazioni che concedono fideiussioni attivava automaticamente la garanzia prestata dal fideiussore. Lo stesso accadeva se la banca liberava il corrispondente importo di credito a favore del cliente (art. 3 cpv. 3 OFis-COVID-19; AFF, Spiegazioni, op. cit., pagg. 4 e 13 ad art. 11 OFis-COVID-19). In base alla regolamentazione vigente, la banca, diretta interlocutrice del richiedente e co-destinataria delle false informazioni, aveva così di fatto il potere di vincolare il fideiussore e quindi una sorta di potere di disposizione di fatto sul patrimonio di quest'ultimo (JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL/JUG-HÖHENER, op. cit., n. 27). Il danno si produce al momento della conclusione dell'accordo di credito, di modo che risulta irrilevante che il "credito COVID-19" sia successivamente rimborsato (in tal senso, nell'esito soltanto, MICHELI, op. cit., n. 72 ad BGE 150 IV 169 S. 188 art. 25 LFiS-COVID-19 ; BRECHBÜHL/CHENAUX/LENGAUER/NÖSBERGER, op. cit., n. 63; ZRYD/SMADJA, op. cit., nota a piè di pagina n. 14, pag. 22; contra CHRIST/KELLER/SIMIC, op. cit., n. 44, il danno producendosi per loro in capo al fideiussore solo dopo il definitivo mancato rimborso del credito; MÄRKLI/GUT, op. cit., pag. 728, per i quali una semplice messa in pericolo del patrimonio non è sufficiente, il danno manifestandosi unicamente in caso di mancato rimborso del "credito COVID-19", di

modo che si dovrebbe ritenere piuttosto una truffa nell'adempimento [Erfüllungsbetrug]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.